REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo limite per l'aiuto, il prezzo d'obiettivo e il prezzo minimo per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafi 1 e 5, e l'articolo 3, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che un prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci debba essere fissato per i panelli di soia a un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, consenta l'utilizzazione dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci negli alimenti per animali a condizioni di concorrenza normali con i panelli;

considerando che questo prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci deve riferirsi ad una qualità tipo, rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede che il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana deve essere fissato a un livello equo per i produttori, tenendo conto delle esigenze di approvvigionamento della Comunità; che questo prezzo deve riferirsi ad una qualità tipo;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 prevede la fissazione di un prezzo minimo che, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese di trasporto dei prodotti in questione dalle zone di produzione verso le zone di trasformazione, consenta ai produttori di ottenere un'equa remunerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 il prezzo limite per l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a:

— 50,64 ECU/100 kg per i piselli, le fave e le favette,

— 48,25 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Tale prezzo si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:

— di proteine gregge totali del 44 %,

— di umidità dell'11 %.

Articolo 2

1. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 il prezzo d'obiettivo per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a 32,48 ECU/100 kg.

2. Questo prezzo si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 3

1. Per la campagna di commercializzazione 1985/1986 il prezzo minimo d'acquisto è fissato a:

— 28,35 ECU/100 kg per i piselli,

— 27,35 ECU/100 kg per le fave e le favette,

— 31,79 ECU/100 kg per i lupini dolci.

2. Questo prezzo si riferisce a prodotti alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, aventi il 3 % di impurità e, per i prodotti non trasformati, il 14 % di umidità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1985.

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 25.
(4) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE